

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-83 del 08/01/2025
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "AZ. AGR. CA' NOVA DI FERMI ANDREA" PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" DA SVOLGERSI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), MERCORE SUPERIORE N. 46.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-53 del 07/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto GENNAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "AZ. AGR. CA' NOVA DI FERMI ANDREA" PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" DA SVOLGERSI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), MERCORE SUPERIORE N. 46.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Premesso che:

• con nota prot. n. 4153 del 04/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 156927 del 04/09/2024, il Suap del Comune di Besenzone ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta "AZ. AGR. CA' NOVA DI FERMI ANDREA" (P.I. 01508600333), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni miste di cereali e allevamento bovini da latte" presso l'insediamento ubicato in Comune di Besenzone (PC), Mercore Superiore n. 46 (che è anche sede legale), per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi, **S1** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" afferente al Canale Consortile "Rodella" ed **S2** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" afferente al Canale Consortile "Rodella";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 161306 del 06/09/2024 è stato chiesto al SUAP del Comune di Besenzone di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi, atteso che nella suddetta istanza è stata dichiarata la contestuale presentazione di SCIA; il Comune non ha dato riscontro a tale richiesta nei termini indicati;
- con nota prot. n. 170970 del 23/09/2024 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza per quanto concerne le matrici "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 4600 del 04/10/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 179081 del 04/10/2024, il Suap del Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 192063 del 24/10/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 4945 del 25/10/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 193103 in pari data, il Suap del Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 219189 del 04/12/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria;

Precisato che, per quanto concerne la matrice "*emissioni in atmosfera*", la ditta, con la suddetta nota acquisita al prot. ARPAE n. 179081 del 04/10/2024, ha dichiarato che l'attività rientra nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non è quindi soggetta ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto;

Riscontrato che:

- con nota prot. n. 205720 del 14/11/2024 sono stati richiesti chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa in ordine alla matrice "*impatto acustico*";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 212411 del 22/11/2024 è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal titolare della Ditta, in cui, conformemente a quanto stabilito dalla DGR 673/2004, art. 1, comma 7, si attesta che l'attività non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la "*matrice scarichi*" (rif. Attività n. 16 del 20/12/2024 Sinadoc 30891/2024) risulta che dall'insediamento originano n° 2 scarichi di acque reflue domestiche così come di seguito descritti:

- scarico **S1** di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalle cucine di un fabbricato ad uso abitazione, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità pari a 7 A.E.), n° 2 degrassatori (aventi ciascuno potenzialità pari a 8 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 13 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" afferente al Canale Consortile "Rodella";
- scarico **S2** di acque reflue domestiche, provenienti dall'abitazione in uso ai dipendenti (servizi igienici e cucina) e dal lavandino adiacente alla sala latte, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 5 A.E.), n° 2 degrassatori (aventi ciascuno potenzialità pari a 5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 5 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritti sistemi di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Fosso poderale" afferente al Canale Consortile "Rodella";

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "*utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento*" (rif. Attività n. 17 del 20/12/2024 Sinadoc 30891/2024) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 003PC029), collocato in Zona Ordinaria;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 32811 del 06/12/2022 prot n. 200893, è pari a 224 capi (pari a 89,4 t di peso vivo) così suddivisi:
Bovine da latte: 94 capi
Capi da rimonta: 100 capi
Vitelli: 30 capi
- c. per la conservazione degli effluenti zootecnici attualmente l'allevamento dispone di n° 2 vasche in cemento scoperte (660 mc), di n° 3 vasche in cemento coperte (374 mc) e di n° 2 concimaie scoperte (1279 mc);
- d. l'istanza di AUA è stata presentata per la ristrutturazione del centro aziendale con ampliamento strutture ed

adeguamento scarichi. La modifica prevede:

- ☐ la realizzazione di una nuova vasca in cemento scoperta avente un volume pari a 1523 mc.;
- ☐ la realizzazione di una nuova concimaia, avente una superficie pari a 269 mq.;
- ☐ l'installazione di un separatore elicoidale ad alta efficienza di separazione;

Tutti i riferimenti sono riportati nella Planimetria "*Ristrutturazione aziendale con ampliamento strutture e adeguamento scarichi - Tavola Layout Rev 2*" allegata alle integrazioni, trasmesse il 25/10/2024 prot. Arpae n. 193069;

- e. in seguito alla ristrutturazione la **capacità massima** dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 247 capi (pari a 99,8 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 119 capi
 - Capi da rimonta: 78 capi
 - Vitelli: 50 capi
- f. sarà presente un impianto di separazione dei liquami di tipo compressione elicoidale ad alta efficienza, con un'efficienza di separazione pari al 20%;
- g. al termine dei lavori previsti dal progetto di ristrutturazione aziendale l'allevamento, per la conservazione degli effluenti zootecnici, disporrà di n° 3 vasche in cemento scoperte (2183 mc), di n° 1 vasca in cemento coperta (245 mc), di n° 2 concimaie scoperte (1454 mc); l'Azienda dispone anche di una zona a stabulazione permanente (superficie pari a mq. 520);
- h. i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 32811 hanno superficie complessiva pari a 57,54 Ha e sono ubicati in parte in zona vulnerabile;

Atteso che:

- con nota prot. n. 213321 del 25/11/2024 è stato richiesto al Comune di Besenzone, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per n. 2 scarichi, **S1** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" afferente al Canale Consortile "Rodella" ed **S2** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" afferente al Canale Consortile "Rodella", nonché il parere in ordine alla matrice "impatto acustico, con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- con nota prot. n. 5636 del 05/12/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 221089 del 06/12/2024 sono state trasmesse l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (prot. n. 5634 del 05/12/2024), nonché la nota di presa d'atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di impatto acustico (prot. n. 5635 del 05/12/2024);

Dato atto che in data 09/09/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0040012_20240905, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "AZ. AGR. CA' NOVA DI FERMI ANDREA" (P.I. 01508600333), per lo svolgimento dell'attività di "coltivazioni miste di cereali e allevamento bovini da latte" presso l'insediamento ubicato in Comune di Besenzone (PC), Mercore Superiore n. 46 (che è anche sede legale), per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi, **S1** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" afferente al Canale Consortile "Rodella" ed **S2** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" afferente al Canale Consortile "Rodella";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di impartire, per n. 2 scarichi, **S1** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" afferente al Canale Consortile "Rodella" ed **S2** di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" afferente al Canale Consortile "Rodella", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei filtri percolatori) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;
- c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quelli posti prima degli scarichi nei corpi idrici recettori devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento ed il controlavaggio, almeno una volta l'anno, dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- e) l'immissione degli scarichi nei corpi idrici recettori non deve creare nei medesimi condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Besenzone e ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;

4. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Besenzone, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsto dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Besenzone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.